

Delibera n° 1140

Estratto del processo verbale della seduta del
29 luglio 2022

oggetto:

BANDO PER L'ACCESSO ALLA MISURA "INVESTIMENTI" PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE VITIVINICOLO PER LA CAMPAGNA 2022/2023. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 "Investimenti";

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 43 e 50;

RICHIAMATO il regolamento (CE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento (CE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti), così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 3 aprile 2019, n. 3843;

ATTESO, che nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 911/2017, all'articolo 2, comma 5, è previsto che le regioni adottino i provvedimenti utili per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell'aiuto;
- escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- ammettere modifiche ai progetti approvati;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti;

RITENUTO necessario attuare la misura degli "Investimenti" nella Regione Friuli Venezia Giulia per la campagna 2022/2023, per finanziare interventi volti all'adeguamento delle strutture aziendali per migliorare il rendimento globale delle imprese, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili, relativi alle operazioni di:

- a) acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione;
- b) acquisto di specifiche attrezzature per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino.
- c) acquisto di macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al

controllo della temperatura, all'eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO₂, O₂ ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; contenitori diversi dal punto a); attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici; strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati; passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina; attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al controllo degli impianti tecnologici di cantina e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; tutti gli investimenti di cui alla presente lettera, per le loro caratteristiche tecniche, devono essere dedicati ed esclusivamente correlati alla lavorazione e alla vinificazione delle uve, allo stoccaggio e all'affinamento dei prodotti vitivinicoli, diversi da quelli delle lettere a) e b), con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino.

RICHIAMATO l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2016/1149, secondo il quale gli Stati membri privilegiano le operazioni che sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale e possono stabilire altri criteri di priorità oggettivi e non discriminatori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 911/2017, le Regioni individuano l'articolazione e la ponderazione da attribuire ai criteri di priorità sulla base delle proprie esigenze territoriali provvedendo a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2016/1149 e che comunque, a parità di punteggio tra i richiedenti, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di ulteriore parità della domanda, con la maggior spesa ammessa;

RITENUTO, al fine di assicurare alle aziende richiedenti un congruo periodo temporale per realizzare compiutamente gli investimenti previsti, di attivare nella campagna 2022/2023 solamente gli investimenti di durata biennale, che si concluderanno quindi nel 2024, con una spesa massima ammissibile per richiedente di 250.000 euro;

RITENUTO, dal momento che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse finanziarie per il 2024 non è stato ancora emanato, di assegnare al bando, in base all'esperienza maturata nelle annualità precedenti e qualora la dotazione finanziaria nazionale lo consenta, una dotazione di euro 2.000.000,00;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando potrà essere rimodulata, nel caso la dotazione nazionale che verrà assegnata alla Regione per la misura in oggetto sia superiore o inferiore, o si renda necessario rimodulare le risorse attribuite alla Regione tra le varie misure del Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, all'articolo 71 prevede, tra l'altro, l'obbligo del mantenimento per cinque anni dei beni acquistati con il contributo ricevuto;

RICHIAMATA la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura di data 27 aprile 2022, prot. n. 0034125, che reca le Istruzioni Operative n. 39 relative alle modalità e

alle condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura "Investimenti" per la campagna 2022/2023;

ATTESO che detta circolare precisa che affinché i progetti biennali 2022/2023 possano essere ammessi alle disposizioni transitorie e, pertanto, al sostegno previsto per la misura "Investimenti", il richiedente, alla data del 15 ottobre 2023, dovrà avere:

1. sostenuto almeno il 30% delle spese rispetto alla spesa complessiva ammessa al finanziamento sotto condizione sospensiva;
2. realizzato parzialmente il progetto ammesso al finanziamento sotto condizione sospensiva;

VISTO il bando per l'accesso alla misura "Investimenti" prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo campagna 2022/2023, di cui all'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. È approvato il bando per l'accesso alla misura "Investimenti" prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo campagna 2022/2023, nel testo allegato alla presente deliberazione, comprensivo dei relativi allegati, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE